

N. 8493 Rep.

N. 3310 Racc.-----

Esente da imposta di bollo a
sensi dell'art. 82, comma 5 del
D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e
successive modifiche.

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- === -----

----- Repubblica Italiana -----

----- === -----

Ventisette Maggio duemiladiciannove.-----

In Genova Largo San Giuseppe civico tre interno
ventidue alla richiesta verbale del Presidente del
Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato
"L'ARCA" Organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10,
codice fiscale 95098880107, iscritta ai sensi dell'art. 3 della
l.r. n. 15/92 al Registro regionale delle Organizzazioni di
Volontariato settore sanitario col codice alfanumerico SN-GE-
007-2007, io Notaro Eugenia Tassitani Farfaglia iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,
alla residenza di Recco, assisto onde redigerne pubblico
verbale all'assemblea degli associati della suindicata
associazione, riuniti in questo luogo, giorno ed ora
previa regolare convocazione a sensi di statuto per discutere
e deliberare sul seguente-----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- Adeguamento dello statuto in ottemperanza a quan-

Registrato all'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territoriale di
Chiavari

Il 28 maggio 2019
al n. 2806 Serie 1T

Registro Esente

Eugenia Farfaglia

Eugenia Farfaglia

to previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17, art. 101 comma 2) e successive modifiche.--

Assume la Presidenza dell'Assemblea a sensi di statuto e per designazione unanime degli intervenuti la Signora Claudia Cerosillo nata a Genova il quattro gennaio millenovecentosessantanove, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo, della cui identita' personale io Notaro sono certo.-----

Il Presidente, previo accertamento dell'identita' dei presenti e della loro legittimazione ad intervenire, constata essere qui riuniti:-----

- per il Consiglio Direttivo:-----

oltre ad essa stessa Presidente il Vice Presidente Signora Federica Messina, il Tesoriere Signor Claudio Guazzi e il Segretario Signora Enrica Stagno;--

- per gli Associati:-----

oltre ad essa stessa Presidente, i Signori:-----

- Claudio Guazzi nato a Genova il sette luglio millenovecentosessantaquattro;-----

- Enrica Stagno nata a Genova il due dicembre millenovecentosessantaquattro;-----

- Federica Messina nata a Genova il ventuno giugno millenovecentosettantuno;-----

- Giuseppina Mantero nata a Mele il tre maggio mil-
lenovecentocinquantaquattro,-----
e constatata quindi essere presenti in proprio numero
cinque associati su otto costituenti la totalita',
tutti in regola con il versamento del contributo
associativo e tutti aventi diritto a voto a sensi
di statuto e verificati i quorum previsti dalla
Legge e dallo Statuto, dichiara quindi la presente
assemblea validamente costituita ed idonea a deli-
berare sull'argomento posto all'ordine del giorno.--
Passando a trattare quanto posto all'Ordine del
Giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ra-
gioni che suggeriscono di adottare un nuovo testo
di statuto sociale al fine di adeguarlo alla nuova
normativa di cui al Dlgs. n. 117 del 3 luglio 2017
e successive modifiche, riguardante gli Enti del
Terzo Settore e quindi le Associazioni di Volonta-
riato introducendo alcune modifiche e/o aggiorna-
menti, statuto noto agli associati per essere stato
loro precedentemente consegnato in copia.-----
Dopo quanto esposto il Presidente invita l'assem-
blea a voler deliberare in merito per alzata di
mano.-----
Segue una breve discussione al termine della quale
l'assemblea, in accoglimento delle proposte del

Daniela Mantero

Presidente, all'unanimità' -----

----- delibera -----

- di adottare quale testo di statuto dell'associazione con decorrenza dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, quello che, recependo le modifiche proposte dal Presidente, firmato dalla Comparsa e da me Notaro, omessa la lettura per dispensa avuta dalla stessa, si allega al presente atto sotto la lettera "A";---

- in conseguenza di quanto sopra perderanno efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore;-----

- di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo Signora Claudia Cerosillo sopra generalizzata allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche e ad apportare al presente verbale ed allegato statuto quelle modifiche che a tal fine venissero richieste.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea.-----

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto da
me letto alla comparente che lo approva e lo con-
ferma e quindi meco Notaro lo sottoscrive alle ore
diciotto e minuti quaranta.-----

Occupa quattro facciate e quanto fin qui della
quinta di due fogli, su cui e' scritto da persona
di mia fiducia ed in parte di mia mano.-----

F.to Claudia Cerosillo-----

F.to Eugenia Tassitani Farfaglia Notaro-----

Allegato "A" all'Atto N. 8493 Rep. N. 3310 Racc.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "L'ARCA" Organizzazione di Volontariato - attualmente Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale - che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova attualmente in Largo Rosanna Benzi n. 10. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune puo' essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Daniele Scafetta

ART. 2 - Finalita' e Attivita'

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attivita' di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (punto C);

- formazione universitaria e post universitaria (punto g);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo (punto u).

Le specifiche finalita' dell'Associazione sono quindi:

- assistenza socio-sanitaria, di ricerca scientifica e di formazione nei settori della neonatologia e

pediatria;

- promuovere ogni tipo di iniziativa per migliorare l'assistenza e la cura dei neonati ricoverati nell'Unita' Operativa di neonatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova;

- svolgere direttamente, finanziare e promuovere l'attivita' di ricerca e di studio sulle problematiche relative alla neonatologia e alla pediatria;

- fornire la migliore e piu' sollecita assistenza di carattere morale, psicologico e materiale ai genitori e ai familiari dei neonati ricoverati nell'Unita' Operativa di neonatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova, curando a tal fine il punto d'incontro all'interno del reparto stesso;

- promuovere l'aggiornamento professionale del personale operante all'interno dell'Unita' Operativa di neonatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova;

- promuovere l'informazione a livello della cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni relativa ai problemi della neonatologia e pediatria.

L'Associazione inoltre, per lo svolgimento della propria attivita', puo':

Devi fare

- acquistare beni immobili, mobili, registrati e non, mediante atti a titolo oneroso e/o gratuito, legati e/o eredita' destinando tali beni o le relative rendite esclusivamente ai fini sopraelencati;

- noleggiare ed usare materiale sia proprio che di terzi per tutto quanto puo' occorrere al fine del raggiungimento dello scopo associativo.

2. Le attivita' dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potra' inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalita' e metodi, nonche' collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie.

ART. 3 - Attivita' diverse

1. L'organizzazione puo' esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti

definiti dai decreti applicativi del D. Lgs.
117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto

distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia
diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.
Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate e'
utilizzato per lo svolgimento dell'attivit  statutu-
aria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle
finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  so-
ciale.

3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indi-
retto, di utili o avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale, comunque denominati, durante la
vita dell'organizzazione, a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento in-
dividuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed

esclusione

1. L'organizzazione e' a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le orga-

Daniele Farfelle

nizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. E' concessa la possibilita' di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione e' deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della suc-

cessiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, se-

Daniele Farfale

condo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ne' diretto ne' indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarieta' sociale. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione e' tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.

Paolo Raffaele

ART. 8 - Organi sociali, gratuita' e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea e' composta dagli associati ed e' l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli asssociati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potra' avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione puo' avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea e' inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilita' e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro

Renzi Farfelli

che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati [salvo diversa previsione statutaria. Tre mesi rappresenta il massimo periodo possibile] e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato puo' farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea e' redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria e' regolarmente costitui-

ta in prima convocazione con la presenza della meta' piu' uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonche' la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita', gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilita' dei componenti de-

gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli

indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo' essere revocato.

3. L'organo di amministrazione e' validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti piu' di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessita' oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso puo' essere piu' breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a piu' di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei

non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;

- amministra l'organizzazione;

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- e' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere

di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che e' anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, e' eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione puo' destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessita'). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attivita' compiuta.

4. Solo in caso di necessita' puo' assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta succes-

siva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina,

da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordi-

naria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di

scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea puo' deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi piu' particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.to Claudia Cerosillo

F.to Eugenia Tassitani Farfaglia Notaro

===

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di Legge composta di numero otto fogli.

Recco, 28 maggio 2018

цифровые файлы pdf

